REGOLAMENTO (CEE) N. 2095/81 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1981

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, gli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CEE) n. 45/81 del Consiglio, del 1° gennaio 1981, che stabilisce le norme generali riguardanti gli elementi destinati ad assicurare, nel settore dei cereali e del riso, la protezione dell'industria di trasformazione e che fissa tali elementi per la Grecia (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, dell'atto di adesione, la soppressione di tali elementi di protezione si effettuerà gradualmente mediante la riduzione del 20 % dell'elemento di base all'inizio di ciascuna delle cinque campagne di commercializzazione che seguono l'adesione ; che ogni riduzione deve avere effetti dall'inizio della campagna di commercializzazione per il prodotto in questione ;

considerando che occorre stabilire tali elementi fissi applicabili negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri della Comunità per la campagna di commercializzazione 1981/1982 rispettivamente nel settore dei cereali e del riso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i prodotti cui si applicano i regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, gli elementi destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione, menzionati all'articolo 66 dell'atto di adesione che sono riscossi sulle importazioni in Grecia di prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità e sulle importazioni negli stessi di prodotti provenienti dalla Grecia, sono fissati in allegato per la campagna di commercializzazione 1981/1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1981 per i prodotti cui si applica il regolamento (CEE) n. 2727/75 e dal 1° settembre 1981 per i prodotti cui si applica il regolamento (CEE) n. 1418/76.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN

(1) GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 18.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a Nove	Grecia
		Elemento fisso in ECU/tonnellate	
07.06 A	Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci	0	0
10.06	Riso :		
	B. II. Riso semilavorato o riso lavorato :		
	a) Riso semilavorato :		
	1. a grani tondi	10,44	22,54
	2. a grani lunghi	10,34	22,39
	b) Riso lavorato :		
	1. a grani tondi	11,12	24,00
	2. a grani lunghi	11,12	24,00
11.01	Farine di cereali (1) :		
	A. di frumento o di frumento segalato	18,14	18,14
	B. di segala	18,14	18,14
	C. di orzo	4,83	4,83
	D. di avena	4,83	4,83
	E. di granturco :		
	I. avente tenore di sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso	4,83	4,83
	II. altra	2,42	2,42
	F. di riso	2,42	2,42
	G. altre	2,42	2,42
11.02	Semole, semolini ; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati o in fiocchi, escluso il riso della voce n. 10.06 ; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (1) :		
	A. Semole, semolini :		
	I. di frumento :		
	a) di frumento duro	18,14	18,14
	b) di frumento tenero	18,14	18,14
	II. di segala	4,83	4,83
	III. di orzo	4,83	4,83
	IV. di avena	4,83	4,83
	V. di granturco :		
	a) aventi tenore in sostanze grasse, inferiore o uguale a 1,5 % in peso :		
	1. destinati all'industria della birra	4,83	4,83
	2. altri	4,83	4,83
	b) altri	2,42	2,42
	VI. di riso	2,42	2,42
	VII. altri	2,42	2,42

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a Nove	Grecia
		Elemento fisso in ECU/tonnellate	
11.02 *(segue)*	B. Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati :		
	I. di orzo o di avena :		
	a) mondati (decorticati o pilati) :		
	1. di orzo	2,42	2,42
	2. di avena :		
	aa) Avena spuntata	2,42	2,42
	bb) altra	2,42	2,42
	b) mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten ») :		
	1. di orzo	2,42	2,42
	2. di avena	2,42	2,42
	II. di altri cereali :		
	a) di frumento	2,42	2,42
	b) di segala	2,42	2,42
	c) di granturco	2,42	2,42
	d) altri	2,42	2,42
	C. Cereali perlati :		
	I. di frumento	2,42	2,42
	II. di segala	2,42	2,42
	III. di orzo	4,83	4,83
	IV. di avena	2,42	2,42
	V. di granturco	2,42	2,42
	VI. altri	2,42	2,42
	D. Cereali soltanto spezzati :		
	I. di frumento	2,42	2,42
	II. di segala	2,42	2,42
	III. di orzo	2,42	2,42
	IV. di avena	2,42	2,42
	V. di granturco	2,42	2,42
	VI. altri	2,42	2,42
	E. Cereali schiacciati ; fiocchi :		
	I. di orzo o di avena :		
	a) Cereali schiacciati :		
	1. di orzo	2,42	2,42
	2. di avena	2,42	2,42
	b) Fiocchi :		
	1. di orzo	4,83	4,83
	2. di avena	4,83	4,83
	II. di altri cereali :		
	a) di frumento	4,83	4,83
	b) di segala	4,83	4,83
	c) di granturco	4,83	4,83
	d) altri :		
	1. Fiocchi di riso	4,83	4,83
	2. non nominati	4,83	4,83
	F. Agglomerati (pellets) :		
	I. di frumento	4,83	4,83
	II. di segala	4,83	4,83
	III. di orzo	4,83	4,83
	IV. di avena	4,83	4,83
	V. di granturco	4,83	4,83
	VI. di riso	2,42	2,42
	VII. altri	2,42	2,42
	G. Germi di cereali, schiacciati, in fiocchi o macinati :		
	I. di frumento	4,83	4,83
	II. altri	4,83	4,83

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a Nove	Grecia
		Elemento fisso in ECU/tonnellate	
11.04	C. Farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06 :		
	I. denaturati	2,42	2,42
	II. altri :		
	a) destinati alla fabbricazione dell'amido o della fecola	16,44	16,44
	b) non nominati	16,44	16,44
11.07	Malto, anche torrefatto :		
	A. non torrefatto :		
	I. di frumento :		
	a) presentato sotto forma di farina	8,70	8,70
	b) altro	8,70	8,70
	II. altro :		
	a) presentato sotto forma di farina	8,70	8,70
	b) non nominato	8,70	8,70
	B. torrefatto	8,70	8,70
11.08 A	Amidi e fecole :		
	I. Amido di granturco	16,44	40,00
	II. Amido di riso	24,66	24,66
	III. Amido di frumento	16,44	40,00
	IV. Fecola di patate	16,44	40,00
	V. altri	16,44	40,00
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	145,07	145,07
17.02 B	Glucosio e sciroppi di glucosio :		
	II. altri :		
	a) Glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	77,38	77,38
	b) non nominati	53,19	53,19
21.07 F	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :		
	II. di glucosio	53,19	53,19
23.02	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi :		
	A. di cereali :		
	I. di granturco o di riso :		
	a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 % in peso	0	0
	b) altri	0	0
	II. di altri cereali :		
	a) aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 %, in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	0	0
	b) altri	0	0

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Comunità a Nove	Grecia
		Elemento fisso in ECU/tonnellate	
23.03	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero ; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli ; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili :		
	A. Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca :		
	I. superiore a 40 % in peso	145,07	145,07
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :		
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari :		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :		
	a) non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % ;		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	8,70	8,70
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8,70	8,70
	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiori a 10 %	8,70	8,70
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8,70	8,70
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :		
	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	8,70	8,70
	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	8,70	8,70

(1) Per la distinzione tra i prodotti della voci 11.01 e 11.02, da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A, dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

— un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),

— un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.